

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale



Ricorso n. 24
depositato il 18 marzo 2014

del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

della **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 2; 7, commi 1 e 8, lett. d), e), g) e i); e 8, commi 1 e 2, della Legge Regionale Abruzzo n. 5 del 4 gennaio 2013, ²⁰¹⁴ recante " *Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale*", pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 10 gennaio 2014, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2014.

* * *



Con la Legge Regionale n. 5 del 4 gennaio 2014 indicata in epigrafe, che consta di diciannove articoli, la Regione Abruzzo ha emanato le disposizioni in tema di "*Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale*".

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Abruzzo abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

1. L'articolo 6, comma 2, della Legge Regione Abruzzo n. 5/2014 viola l'articolo 117, comma 2, lett. a), della Costituzione.

1. Occorre premettere che la cooperazione allo sviluppo, stabilendo obiettivi e modi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale, è parte integrante della politica estera nazionale (art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 1987, n. 49 "*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*"), di esclusiva competenza dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.

Tale assunto è stato ribadito dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 211/2006 e n. 131/2008, con le quali è stata




pronunciata l'incostituzionalità delle norme che prevedevano, in capo alla Regione e alle Province Autonome, la determinazione degli obiettivi di cooperazione internazionale e di interventi di emergenza, nonché dei destinatari dei benefici sulla base di criteri da esse fissati.

Tali norme, infatti, secondo la Corte, *"implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo nella materia della cooperazione internazionale, finiscono con l'autorizzare e disciplinare una serie di attività di politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato"*.

La Corte Costituzionale ha precisato anche che la lesione della competenza statale non può ritenersi esclusa nemmeno in presenza, nella legge regionale o provinciale, di una clausola di salvaguardia che affermi la realizzazione degli interventi regionali nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi stabiliti dalla legge dello Stato (come accade nella fattispecie in esame, con l'art. 2, comma 1, della legge n. 5/14 citata).

Infatti, *"clausole simili (sono) inadeguate a salvaguardare le prerogative statali e in tale prospettiva non è sufficiente neppure il richiamo più esplicito del meccanismo di raccordo tra l'attività regionale e le determinazioni della politica nazionale"*.



2. L'art. 6, comma 2, della legge n. 5/14 citata, prevedendo che gli interventi regionali in materia di cooperazione allo sviluppo si attuano per mezzo di "iniziative proprie" della Regione, progettate, predisposte e realizzate "anche" avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali nazionali, risulta palesemente invasivo della competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.

Con la citata sentenza n. 211/2006, infatti, la Corte Costituzionale, ha affermato che l'art. 117, comma secondo, lettera a), nel delineare la competenza legislativa spettante in via esclusiva allo Stato, evidenzia una dicotomia concettuale tra meri "rapporti internazionali", da un lato, e "politica estera", dall'altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117, che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, viene ad essere una componente peculiare e tipica dell'attività dello Stato, che ha un significato al contempo diverso e specifico rispetto al termine "rapporti internazionali".

Mentre i "rapporti internazionali" sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la "politica estera" concerne l'attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità.



Le attività di cooperazione internazionale disciplinate nell'articolo 6 citato della Legge della Regione Abruzzo sono destinate invero ad incidere nella politica estera nazionale, che è prerogativa esclusiva dello Stato, come espressamente sancito dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 citata.

2. L'articolo 7, commi 1 e 8, lett. d), e), g) e i), della Legge Regione Abruzzo n. 5/2014 viola l'articolo 117, comma 2, lett. a), della Costituzione.

Le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 8, lett. d), e), g) e i), consentendo che la Regione Abruzzo possa unilateralmente e di propria iniziativa intervenire nella materia della cooperazione allo sviluppo, risultano analogamente invasive della competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera e, pertanto, si palesano in aperto contrasto con l'art. 117, secondo comma 2, lett. a), della Costituzione.

L'articolo in questione prevede, invero, un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza nonché dei destinatari dei benefici sulla base dei criteri, per l'individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla stessa Regione Abruzzo; entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, la Legge Regionale citata finisce con l'autorizzare e disciplinare una serie di attività tipiche della politica estera, riservata in




modo esclusivo allo Stato, in violazione, appunto, dell'art. 117, comma 2, lette. a), della Costituzione.

3. L'articolo 8, commi 1 e 2, della Legge Regione Abruzzo n. 5/2014 viola l'articolo 117, comma 2, lett. a), della Costituzione.

Le disposizioni dell'art. 8, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 5/14 citata, che prevedono l'attuazione di interventi d'urgenza e di protezione civile che verranno realizzati con modalità deliberate dalla Giunta regionale, contrastano anch'esse con la richiamata competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera e risultano, pertanto, anch'esse censurabili con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.

Le disposizioni sopra indicate si pongono in contrasto, in particolare, con l'art. 2, comma 2, della legge n. 49 del 1987, che rimette al Ministro degli Affari esteri *"la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento"*.

Si pongono, inoltre, in contrasto con l'art. 2, commi 4 e 5, della predetta legge statale n. 49/1987, che demanda allo Stato (in particolare al Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministro del Tesoro), e non agli enti territoriali, la promozione e



il coordinamento di programmi operativi e di ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

L'art. 8 citato si pone, dunque, in contrasto con i richiamati parametri normativi di cui alla legge n. 49/1987 citata in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. a), della Costituzione, che riserva in via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di politica estera e rapporti internazionali.

* * *

Per i suesposti motivi si conclude perché gli articoli 6, comma 2; 7, commi 1 e 8, lett. d), e), g) e i); e 8, commi 1 e 2, della Legge Regionale Abruzzo n. 5 del 4 gennaio 2013, recante "*Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale*", indicata in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2014.

Roma, 11 marzo 2014

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione ABRUZZO
Roma,

24 MAR 2014
IL CANCELLIERE
Carlo Pan

L'Avvocato dello Stato

Gabriella PALMIERI

Gabriella Palmieri